



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”, ed in particolare l’articolo 7-bis, comma 2, ai sensi del quale «il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Nuovo codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici*” e, in particolare, l’articolo 50 che definisce le procedure e le soglie per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni», le cui risorse, pari a 18 milioni di



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, sono destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n.6 dell'8 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIT in data 13 febbraio 2024 al n. 264, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024 al n. 593, pubblicato sul sito del MIT in data 13 marzo 2024 con cui sono state approvate le modalità operative e le condizioni di accesso al “*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*”.

VISTO l'Avviso pubblicato sul sito del MIT il 13 marzo 2024 con il quale sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze telematiche di accesso al Fondo per l'annualità 2023 mediante la piattaforma dedicata raggiungibile al link: <http://stradepiccolicomuni.mit.gov.it> ;

VISTO l'art.2 del citato decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024 con il quale si indicano quali beneficiari del Fondo i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021 e si dispone il riparto delle risorse del Fondo tra ambiti territoriali regionali e delle province autonome in relazione alla media semplice della numerosità e della popolazione dei Comuni individuati ai sensi del comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, secondo lo schema seguente:

Regione	Quota massima del Fondo spettante per ciascuna annualità
Abruzzo	4,24%
Basilicata	2,12%
Calabria	6,35%
Campania	6,85%
Emilia-Romagna	2,89%
Friuli-Venezia Giulia	2,71%
Lazio	4,45%
Liguria	2,83%
Lombardia	19,42%
Marche	2,95%



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

Regione	Quota massima del Fondo spettante per ciascuna annualità
Molise	2,04%
Provincia Autonoma di Bolzano	1,90%
Provincia Autonoma di Trento	2,42%
Piemonte	15,47%
Puglia	2,01%
Sardegna	5,70%
Sicilia	4,69%
Toscana	2,42%
Umbria	1,23%
Valle d'Aosta	1,09%
Veneto	6,22%
Totale	100,0%

VISTO l'art 8 del decreto interministeriale n. 6 del 8 febbraio 2024 che definisce i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria dei beneficiari del Fondo e recita: *“La graduatoria è elaborata per ciascuna area territoriale tenendo conto degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse disponibili. La graduatoria è elaborata, inoltre, tenendo conto del livello di progettazione disponibile.*

Ai fini della verifica della tempestività dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 5, fa fede la conferma telematica di avvenuta ricezione elaborata dalla piattaforma di cui all'articolo 4, comma 2.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le risorse relative all'anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai Comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Lo scorrimento della graduatoria avviene secondo l'ordine di collocamento.

Nel caso di domande inferiori rispetto alle risorse disponibili per ciascuna area territoriale, le risorse disponibili sono utilizzate, in proporzione ai pesi di cui all'articolo 2, comma 3, per lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di collocamento”;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

CONSIDERATO che la dotazione del *Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni* per l'anno 2023 è pari a 18 milioni di euro, che, ai sensi del citato art 8 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo deve essere assicurato un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale e che per effetto della ripartizione percentuale di cui sopra le somme disponibili per ambiti territoriali regionali e le province autonome sono le seguenti:

Regione	Quota massima del Fondo spettante per l'anno 2023	Importo massimo destinato ai Comuni con risultato di amministrazione negativo (15% risorse disponibili)
Abruzzo	763.200,00	114.480,00
Basilicata	381.600,00	57.240,00
Calabria	1.143.000,00	171.450,00
Campania	1.233.000,00	184.950,00
Emilia-Romagna	520.200,00	78.030,00
Friuli-Venezia Giulia	487.800,00	73.170,00
Lazio	801.000,00	120.150,00
Liguria	509.400,00	76.410,00
Lombardia	3.495.600,00	524.340,00
Marche	531.000,00	79.650,00
Molise	367.200,00	55.080,00
Provincia Autonoma di Bolzano	342.000,00	51.300,00
Provincia Autonoma di Trento	435.600,00	65.340,00
Piemonte	2.784.600,00	417.690,00
Puglia	361.800,00	54.270,00
Sardegna	1.026.000,00	153.900,00
Sicilia	844.200,00	126.630,00
Toscana	435.600,00	65.340,00
Umbria	221.400,00	33.210,00
Valle d'Aosta	196.200,00	29.430,00
Veneto	1.119.600,00	167.940,00
Totale	18.000.000,00	2.700.000,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.8, comma 3, del decreto interministeriale n. 6 del 8 febbraio 2024, *“le risorse relative all'anno 2023 sono prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1”*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

VISTA la nota n. 269520/24 del 30/01/2024 con la quale l'ISTAT ha inviato l'elenco dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti come da risultanze definite nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni al 31 dicembre 2021;

VISTA la nota n. 33837 del 14 febbraio 2024 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato i dati, riferiti all'anno 2021, necessari per il calcolo, per ciascun comune, della ".... minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento";

VISTA la nota n. 19821 del 22/04/2024 con la quale il Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali ha trasmesso la Relazione sull'attività istruttoria svolta dalla Divisione 8 per la redazione della graduatoria degli aventi diritto al finanziamento disponibile per l'anno 2023 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni", corredata dai relativi allegati.;

VISTO l'Allegato 1 alla citata Relazione che contiene l'elenco delle 3.685 istanze pervenute dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021;

VISTO l'Allegato 2 alla citata Relazione contenente il riparto per ambito territoriale della quota massima del Fondo spettante per l'anno 2023, pari ad € 18.000.000,00, sulla base delle percentuali individuate nel decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024 e l'importo massimo, pari al 15% delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale, da assicurare ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo;

VISTO l'Allegato 3 alla citata Relazione, suddiviso per ciascuno dei 22 ambiti territoriali, che contiene le istanze pervenute dai comuni della stessa regione/provincia autonoma;

VISTO l'Allegato 4 alla citata Relazione, suddiviso per ciascuno dei 22 ambiti territoriali, che contiene gli elenchi dei comuni con dichiarazione, nell'anno 2023, dello stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

VISTO l'Allegato 5 alla citata Relazione, suddiviso per ciascuno dei 22 ambiti territoriali, che contiene l'elenco dei comuni con risultato di amministrazione per l'anno 2021, al netto della quota accantonata, negativo, ai quali deve essere assicurato un ammontare non superiore al quindici per cento delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale;

VISTO l'Allegato 6 alla citata Relazione, suddiviso per ciascuno dei 22 ambiti territoriali, che contiene la graduatoria, dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione per l'anno 2021, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dei rendiconti della gestione del penultimo esercizio rispetto a quello di riferimento.

VISTO l'Allegato 7 alla citata Relazione, suddiviso per ciascuno dei 22 ambiti territoriali, nel quale sono riportati i comuni ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2023, tenuto conto dei criteri e parametri di cui all'art.8 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, con l'applicazione, per ciascun ambito territoriale, del criterio di priorità di cui all'art.19, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sia nella quota del 15% delle risorse disponibili assicurata ai comuni con risultato di amministrazione per l'anno 2021, al netto della quota accantonata, negativo, sia nella restante parte assicurata ai comuni con risultato di amministrazione per l'anno 2021, al netto della quota accantonata, positivo;

ATTESO che nella fattispecie non si applica la disciplina del c.d. preavviso di rigetto, considerato quanto espressamente indicato dall'art. 10 bis della l.241/90 nella parte in cui prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali", intendendosi per procedura concorsuale anche quella riferita a tutti i procedimenti connotati dalla concorsualità e dalla comparazione, comprese le procedure ad evidenza pubblica (Cons. St., Ad plen. 6/2016).

VISTO l'atto di indirizzo ministeriale 30 giugno 2023, n. 160, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 recante la "Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

VISTA la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione, emanata con D.M n. 3 del 9 gennaio 2024, con la quale sono stati conferiti ai titolari



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2024 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024, al n. 296, con il quale è stato conferito al dott. Calogero Mauceri l'incarico di Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

SU PROPOSTA del Direttore generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;

DECRETA:

ART. 1

È approvata l'istruttoria, di cui alla Relazione, comprensiva dei relativi allegati, inviata con prot. n.19821 in data 22/04/2024 dalla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali per la redazione della graduatoria degli aventi diritto al finanziamento del "*Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni*"; nei limiti delle risorse disponibili per l'anno 2023, pari a euro 18.000.000,00,

ART. 2

Sono dichiarate ammesse alla procedura per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, a valere sul "*Fondo interventi stradali nei piccoli comuni*", n. 3.685 istanze pervenute dai comuni, indicati nell'Allegato 1, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.

ART. 3

È approvata la graduatoria (Allegato 2), distinta per ambito territoriale, dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dei rendiconti della gestione del penultimo esercizio rispetto a quello di riferimento.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE

ART. 4

I finanziamenti per l'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, sono assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto dei criteri e parametri di cui all'art. 8 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, ai comuni, distinti per ambito territoriale, indicati nell'Allegato 3

ART. 5

L'erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite all'art.9 del decreto interministeriale n. 6 dell'8 febbraio 2024, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

ART. 6

Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche sull'esecuzione delle opere mediante le proprie strutture periferiche.

Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle suddette verifiche.

Tali verifiche non sollevano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle procedure di legge.

ART. 7

La graduatoria, distinta per ambito territoriale, di cui all'articolo 3 resta valida ed utilizzabile ai fini di ulteriori scorrimenti successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nel sito *web* del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il Capo del Dipartimento